COMUNE DI AREZZO	**DICHIARAZIONE AI FINI SISMICI PER "INTERVENTI PRIVI DI RILEVANZA"** (L.R. 65/2014 Art.170 bis – Regolamento 1/R/2022 Art. 12)	

IL SOTTOSCRITTO

Cognome e nome				con studio in			
Via				N°		c.a.p.	
Tel		E.mail PEC					
Codice fiscale/partita Iva							
Iscritto all'Albo Professionale		di		al N°			

in qualità di tecnico progettista delle opere strutturali, ai sensi dagli artt. 2 comma 3, 7 e 12 comma3 lett a) del Regolamento 1/R/2022, in riferimento alla pratica edilizia di

☐ Permesso di costruire	☐ SCIA	☐ CILA	☐ CIL

Intestata a

Cognome e nome	
Residente in	

per i lavori da eseguirsi sull'area/immobile sita/o in:

Via / Loc.						N.	
Identificata/o al	☐ N.C.T.	Foglio		Mappale			
	☐ N.C.E.U.	Foglio		Mappale		Sub	

ASSEVERA

che le opere in progetto sono prive di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, in quanto ricadono nel/ seguente/i caso/i:

di cui agli elenchi A e B allegati, come definiti dall'allegato C del Regolamento Regionale 1/R/2022.

ALLEGA
la documentazione prevista all'art. 7 del Regolamento 1/R/2022, tra cui:

- **Relazione tecnica esplicativa**: contenente le informazioni relative alla tipologia della costruzione o del manufatto, le dimensioni dell'intervento proposto, la destinazione d'uso ed il contesto in cui viene realizzato, indicando espressamente a quali punti degli elenchi A e B si fa riferimento. Nel caso si utilizzino strutture prefabbricate e/o modulari, occorre allegare i certificati di origine rilasciati dal produttore;

- **Elaborati grafici**: comprensivo di piante e sezioni, quotato ed in scala commisurata all'entità dell'intervento, contenente le informazioni necessarie a dimostrare che i parametri dimensionali rientrano tra i limiti indicati negli elenchi sopra citati.

Il sottoscritto si impegna al termine dei lavori a trasmettere la dichiarazione di regolare esecuzione del direttore dei lavori di cui all'art. 67, comma 8 ter, del DPR 380/2001.

Arezzo, _____

Il Tecnico Progettista
delle Opere Strutturali
timbro e firma

OPERE PRIVE DI RILEVANZA PER L'INCOLUMITA'

A) INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE

A.1 Tettoia con struttura portante propria ad uso deposito o rimessaggio aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente non superiore a 150 daN/mq ed altezza media non superiore a 3 m, con superficie coperta non superiore a 30 mq, comprensivo di eventuali aggetti laterali non superiori a 1,50 m.

A.2 Struttura temporanee (durata inferiore a 2 anni) o struttura di altezza media non superiore a 3 m, con copertura e chiusure in policarbonato o altri materiali leggeri adibite a ricovero o riparo materiali con presenza saltuaria di persone, e realizzate con strutture (in legno, elementi metallici, centine, etc.) aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente < 50 daN/mq

A.3 Struttura di altezza massima non superiore a 7 m, con copertura e chiusura telonata adibite a ricovero o riparo materiali, serre di coltivazione con presenza saltuaria di persone, e realizzate con strutture (in legno, elementi metallici, centine, etc.) aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente non superiore a 40 daN/mq

A.4 Opera di sostegno realizzate al di fuori di situazioni geologico tecniche sfavorevoli e/o di pericolosità geologica elevata e/o molto elevata così come definito dagli strumenti urbanistici, con fondazione diretta, con tutte le seguenti caratteristiche:

- altezza del terreno a tergo non superiore a 2 m, (l'altezza è valutata dall'estradosso della ciabatta di fondazione). In caso di muri in pietrame "a secco" nell'ambito di sistemazione agrarie, anche in caso di ricostruzione totale o ripristino, il limite è elevato a 2,50 m
- inclinazione media sull'orizzontale del terrapieno a monte non superiore a 15°;
- il cuneo di spinta del terreno non sia interessato da costruzioni o infrastrutture stradali di uso pubblico.

A.5 Gabbionata, muro cellulare, terra rinforzata o armata realizzata al di fuori di situazione geologico tecniche sfavorevoli e/o di pericolosità geologica elevata e/o molto elevata così come definito dagli strumenti urbanistici, con tutte le seguenti caratteristiche:

- altezza non superiore a 2 m,
- inclinazione media sull'orizzontale del terrapieno a monte non superiore a 15°
- il cuneo di spinta del terreno non sia interessato da costruzioni o infrastrutture stradali di uso pubblico,

A.6 Locale tecnologico o serbatoio di volume non superiore a 30 metri cubi. Qualora nel locale sia presente una parte interrata, il volume di tale parte è computato al cinquanta per cento. Il volume "strutturale" del manufatto deve essere unico ovvero, non devono essere presenti solai di separazione tra la parte interrata e il piano terra. La copertura del manufatto non deve essere praticabile;

A.7 Serbatoio idrico, generalmente prefabbricati, per uso irriguo fuori terra con capienza non superiore 300 mc ed altezza non superiore a 2,50 m ed eventuale copertura non praticabile, ad eccezione di situazione geologico tecniche sfavorevoli e/o di pericolosità elevata e/o molto elevata così come definito dagli strumenti urbanistici

A.8 Monoblocco prefabbricato ad uso deposito o locale tecnologico e relative opere di fondazione.

A.9 Piscina fissa con altezza delle pareti non superiore a 2 m ad eccezione di situazione geologico tecniche sfavorevoli e/o di pericolosità elevata e/o molto elevata così come definito dagli strumenti urbanistici

A.10 Loculi e cappella cimiteriale di superficie in pianta compresa non superiore a 20 mq, ad eccezione di situazione geologico tecniche sfavorevoli e/o di pericolosità elevata e/o molto elevata così come definito dagli strumenti urbanistici

A.11 Nuova scala di collegamento, interna o esterna di larghezza utile non superiore a 1,20 m, con struttura portante autonoma e limitate ad un solo dislivello di piano;

A.12 Realizzazione di modesti tombini e attraversamenti di corsi idrici o per la realizzazione di fognature, realizzati con elementi prefabbricati, con luce netta interna non superiore a 3 m;

A.13 Portali, strutture di sostegno di pannelli pubblicitari, insegne e simili, di altezza non superiore a a 10 m o con superficie esposta non superiore a 20mq purché non necessitino di fondazioni profonde;

A.14 Rampe pedonali, pedane e passerelle con il piano più elevato di calpestio non superiore a 2,00 m rispetto al livello di base, anche per il superamento delle barriere architettoniche

A.15 Altri opere di carattere strutturale assimilabili, per tipologia costruttiva, materiali, dimensioni e destinazione d'uso, a quelli descritti nelle precedenti voci.

B) COSTRUZIONI ESISTENTI

B.1 Tettoie connesse con edifici esistenti aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente non superiore a 150 daN/mq, di altezza media non superiore a 3 m aventi superficie coperta non superiore a 10 mq comprensivo di eventuale aggetto non superiore a 1,20 m.

B.2 Pensiline a sbalzo, realizzate in opera, tettoie esterne in aggetto in legno o metallo, in genere sopra finestre o portoni di ingresso, con sbalzi delle strutture portanti principali non superiori a 120 centimetri

B.3 Realizzazione, chiusura e modifiche alle aperture nel singolo campo di solaio o di copertura (botole, lucernari, ….) ciascuna di superficie non superiore a 5 mq, senza interferire con le strutture portanti principali e senza modifica significativa dell'orizzontamento in termini di resistenza e di rigidezza

B.4 Inserimento di travi rompitratta all'intradosso di solai o coperture o l'affiancamento delle travi esistenti con altre analoghe o in materiale diverso

B.5 Sostituzione di architravi su aperture in pareti murarie (portanti o controvento) con possibile riprofilatura e regolarizzazione delle mazzette.

B.6 Piccoli soppalchi a struttura lignea o comunque leggera, con peso proprio non superiore a 100 kg/mq, a destinazione non abitabile, ancorché praticabile, e superficie non superiore a 10 mq. In caso di altezza utile non superiore a 1,20 m (palco morto) il precedente limite di superficie è elevato a 20 mq.

In ambito industriale e produttivo i limiti di superficie sono elevati rispettivamente a 30 mq e 40 mq a condizione che:

- i soppalchi siano muniti di adeguati parapetti di protezione;
- non sia prevista l'istallazione di macchinari e/o strumenti produttivi;
- non sia previsto lo svolgimento abituale di alcuna attività produttiva

B.7 Installazione di montacarichi, ascensori e piattaforme elevatrici, di altezza non superiore a 10m (misurata tra la quota di sbarco del livello più basso e quello più alto), interni o esterni all'edificio ma ad esso ancorati, generalmente a struttura metallica, che non necessitano di aperture nei solai o nelle murature e che non alterino significativamente il comportamento statico e sismico dell'edificio.

B.8 la creazione di piccole aperture nelle pareti portanti, anche per passaggio di impianti, di dimensioni non superiori a 0,50 mq, purché debitamente architravate. Nel rispetto delle norme tecniche tali aperture per essere classificabili come "non rilevanti" devono essere sufficientemente distanti da altre aperture (indicativamente almeno 1 m) e dagli angoli perimetrali esterni dell'edificio.

B.9 semplici riparazioni localizzate di danni non causati da dissesti attivi, eseguite con rimpelli, risarciture con cuci-scuci, iniezioni;
B.10 la costruzione ovvero la sostituzione di abbaini in copertura di superficie in pianta non superiore a 2 mq, purché non interessino l'orditura principale;
B.11 la sostituzione di alcuni elementi dell'orditura secondaria dei solai in legno e dei tetti in legno o rifacimento localizzato e parziale;
B.12 Le scale di collegamento interne o esterne, realizzate in opera, per un solo piano e di larghezza utile non superiore a 0,90 m, purché:

- la necessaria eventuale demolizione di porzione del solaio non comprometta la staticità della struttura né modifichi significativamente il suo comportamento sismico;
- siano limitate ad un solo dislivello di piano;
- siano solidali o comunque collegate strutturalmente all'edificio principale.

B.13 Altri opere di carattere strutturale assimilabili, per tipologia costruttiva, materiali, dimensioni e destinazione d'uso, a quelli descritti nelle precedenti voci.

Nota 1
Gli interventi descritti sono considerabili "privi di rilevanza" se eseguiti in modo non seriale e/o ripetitivo. Altrimenti il progettista dovrà valutare quale sia l'influenza degli interventi nel contesto nel quale si inseriscono e verificare se rimangono le condizioni per poterli ancora considerare "privi di rilevanza".

Nota 2
Sono esclusi dal presente elenco le semplici installazioni di prodotti commerciali, di arredo, di finitura o di qualsiasi altro intervento che non sia riconducibile a quanto previsto dall'art. 93 del dPR 380/2001 e per i quali non ricorre l'obbligo del deposito ai sensi del medesimo articolo.